



Alberta Pianca

NOTAIO

Repertorio N. 34581

Raccolta N. 12077

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
"FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL"

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile, in Vittorio Veneto nel mio studio in Via Rismondo n. 2 alle ore dodici e minuti trenta.

Avanti a me Dott. Alberta Pianca, notaio in Vittorio Veneto, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Treviso;

è presente il signor:

- SCOTTÀ GIANCARLO nato a Vittorio Veneto l'11 aprile 1953 e residente a Vittorio Veneto in Via Gaetano Giardino n. 135/2, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL" con sede in Vittorio Veneto, Via San Gottardo n. 91, riconosciuta con deliberazione n. 835 Prot. N. 1534 del 28 giugno 1979 del Consiglio Regionale del Veneto e con successivo Decreto n. 14 del 29 gennaio 1997 di approvazione dello statuto, codice fiscale 93004160268.

Detto signor comparente della cui identità personale io Notaio sono certa chiede a me notaio di redigere il verbale della presente riunione avente il seguente

ordine del giorno

modifiche allo statuto della Fondazione al fine dell'iscrizione della Fondazione medesima nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Io notaio accetto l'invito e dò atto di quanto qui di seguito riportato.

Il comparente assume la presidenza della riunione per unanime designazione degli intervenuti e attesta che sono presenti tutti i membri aventi diritto di voto e precisamente esso comparente e i signori Berletti avv. Luca e D'Arsiè don Matteo;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione.

Il Presidente dichiara che la riunione è quindi idonea a discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai convenuti che la Fondazione riveste la qualifica di "IPAB" e che, con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 23 febbraio 2017, ha chiesto alla Regione Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e quindi la depubblicazione. Sottolinea che tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Giunta comunale di Vittorio Veneto nella seduta del 7 maggio 2020 N. 68 e che con decreto n. 94 del 3 settembre 2020 la regione Veneto ha concesso ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 del 25 giugno 1993

REGISTRATO A

TREVISO

Il 19 aprile 2021

al N. 12694 - Serie 1T

Euro 200,00

che la fondazione non sia più assoggettata al regime pubblico di cui alla legge 6972/1890 e che possa essere ad essa riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, personalità che si otterrà chiedendo l'iscrizione della fondazione nel registro regionale apportando allo statuto le necessarie modifiche.

Fà presente ai convenuti che tale richiesta era stata avanzata per i vantaggi derivanti dall'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato consistenti in un più profondo inserimento nell'associazionismo locale, in un'indubbia maggior agilità nell'azione e nella possibilità di usufruire di maggiori agevolazioni anche fiscali che la legge consente ai soggetti che operano per fini sociali e senza scopo di lucro.

Visto quanto sopra egli fà presente ai convenuti che è necessario modificare l'attuale statuto evidenziando nello stesso che la Fondazione è persona giuridica di diritto privato, specificando i compiti del revisore contabile e prevedendo espressamente che nel caso di estinzione i beni residui siano devoluti ad altro Ente avente finalità analoghe e altresì l'opportunità di apportare talune altre modifiche e precisazioni.

Egli infine sottolinea che nello statuto allegato alla precedente deliberazione in data 26 febbraio 2021 risultano omissi alcuni punti fondamentali e li evidenzia in modo dettagliato unitamente a tutte le modifiche proposte dando lettura del nuovo testo che, redatto su due fogli dattiloscritti per sette facciate intere e parte dell'ottava si allega al presente atto sotto la lettera A).

Si apre la discussione tra gli intervenuti.

Quindi il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  
delibera

1) di approvare tutte le modifiche all'attuale statuto illustrate dal Presidente e di adottare il nuovo testo aggiornato allegato al presente atto sotto la lettera A);

2) di conferire al Presidente il potere di compiere tutti gli atti necessari ed utili per ottenere il riconoscimento della Fondazione come persona giuridica di diritto privato e agli effetti di cui sopra di autorizzarlo ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle Autorità competenti e per le iscrizioni e per il riconoscimento di cui sopra.

Il presidente dà atto che il patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è pari a euro 1.283.624,29 (unmilioneduecentoottantatremilaseicentoventi-quattro e ventinove centesimi).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dodici e minuti cinquanta.

Quest'atto in parte scritto di mio pugno ed in parte dattilo-

scritto da persona di mia fiducia e da me letto, unitamente all'allegato statuto alla Comparsa che lo approva e lo firma con me Notaio, alle ore dodici e minuti cinquanta consta di due fogli di cui si occupano quattro facciate intere e parte della presente.

F.TO SCOTTÀ GIANCARLO

F.TO ALBERTA PIANCA NOTAIO (L.S.)



STATUTO FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL

ENTE FILANTROPICO

ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituito, ai sensi del D.lgs. 460/1997 e del D.lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL Ente Filantropico, che assume la forma giuridica di Fondazione. Solo in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire, la locuzione "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a tale data, l'ente continuerà a chiamarsi FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL; inoltre solo all'accertamento da parte dei competenti organi, dei requisiti richiesti, l'Ente potrà fregiarsi della qualifica di ONLUS indicandola nella denominazione.

La fondazione ha sede legale nel comune di Vittorio Veneto (TV) in via San Gottardo n. 91.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Codesta Fondazione trae origine dalle disposizioni testamentarie dell'Ing. Ettore Fenderl, contenute nei tre testamenti pubblici a ministero del Notaio Dr. Enrico Sartorio di Conegliano: 21.12.1960 Rep. n. 374, 01.02.1964 Rep. n. 499 e 11.05.1964 Rep. n. 507. Con provvedimento del Consiglio Regionale del veneto n. 835 in data 28.06.1979 veniva deliberato il riconoscimento giuridico della Fondazione, ai sensi dell'art. 51 della L. 17.07.1890 n. 6972 ed approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 1146 del 03.08.1987, con D.P.G.R. n. 1296 del 02.09.1987, con D.P.G.R. n. 2684 del 13.12.1990 e con D.P.G.R. n. 14 del 29.01.1997.

ART. 2 - Finalità e Attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, che siano soggette a gravi malattie o a disabilità gravi come previste dall'art. 10 del D.lgs 460/1997 e dall'art. 5 D.lgs 117/2017, che risiedano esclusivamente nella Regione Veneto e più precisamente nel comune di Vittorio Veneto e nei comuni limitrofi; in quanto le finalità statutarie si esplicano esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.

**ALLEGATO "A"**

Repertorio N. 34581

Raccolta N. 12077

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per volontà del fondatore Ing. Ettore Fenderl la Fondazione dovrà:

\* Provvedere, in perpetuo, alla manutenzione e religiosità del tablino tombale del predetto Fondatore nel cimitero di Serravalle di Vittorio Veneto ed alla manutenzione e difesa della targa commemorativa murata nel pilastro del cancello d'ingresso della ex proprietà in via San Gottardo;

\* Provvedere ogni anno, all'incirca il 15 giugno, a far celebrare una messa in suffragio, possibilmente nella Cappella del tablino tombale nel cimitero di Serravalle.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:

a) erogare contributi economici a persone fisiche o enti senza scopo di lucro, al fine di contribuire alle spese mediche o comunque di tipo sanitario o curativo;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività sopra descritta;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

d) amministrare e gestire titoli, fondi, beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

#### ART. 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione non ha fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 460/1997 e dell'art. 8 D.lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-

seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali;

B) beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, possano essere destinati a incrementare il patrimonio;

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di 1/3 (un terzo) del patrimonio totale.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi istituzionali tramite le rendite del proprio patrimonio, quelle derivanti da eventuali investimenti, da lasciti di benefattori, da contributi pubblici o privati di qualsivoglia natura, ovvero da ricavi conseguenti allo svolgimento di attività istituzionali, accessorie, o connesse. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della medesima; la parte delle risorse non utilizzata sarà accantonata o destinata alla conservazione o all'incremento del patrimonio. L'organo di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condi-

zioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, che verranno valutati di volta in volta, in funzione delle richieste, necessità e alle disponibilità della Fondazione, discrezionalmente dall'Organo di Amministrazione, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, saranno erogati ai beneficiari che verranno individuati, selezionati, valutati e sottoposti a codesta Fondazione da altri enti che si occupino di assistenza e/o beneficenza o perseguano comunque scopi sociali; a titolo esemplificativo: Ufficio Servizi Sociali e Assistenziali dei Comuni interessati, altre Fondazioni o Associazioni caritatevoli che non abbiano scopo di lucro (escluse associazioni sportive o similari). Tali enti eseguiranno l'istruttoria e forniranno a codesta Fondazione documentazione e/o dichiarazione attestante lo stato di necessità e di disagio economico del beneficiario.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

#### Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- \* Organo di amministrazione
- \* Il Presidente che ne assume la rappresentanza legale
- \* Organo di controllo
- \* Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

#### ART. 7 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di cinque nominati uno dal Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, uno dal sindaco di Vittorio Veneto e uno dalla Fondazione Minuccio Minucci di Vittorio Veneto. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, potrà nominare altri 2 (due) consiglieri scegliendo tra soggetti di specchiata professionalità come previsto dal fondatore, con durata della carica a tempo indeterminato; i membri così nominati potranno essere revocati in ogni tempo dall'Organo di Amministrazione, sempre

con decisione unanime.

L'organo di amministrazione governa l'ente.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, anche in teleconferenza, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;  
amministra la fondazione;

predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 8 - Il Presidente

Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previ-



sti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 9 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 117/2017 l'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- \* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- \* al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- \* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017;

- \* attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### ART. 11 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dai D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 12 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 10 del D.lgs 460/1997 e dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi ex art. 39 del D.lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

#### ART. 13 - Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

#### ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 10 del D.lgs 460/1997 e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Santa Sede a favore della Biblioteca Apostolica Vaticana, come previsto dal fondatore.

ART. 15 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreti Legislativi n. 460 del 1997 e n. 117 del 2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, compresa l'eventuale nomina di un segretario.

ART. 16- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.TO SCOTTA' GIANCARLO

F.TO ALBERTA PIANCA NOTAIO (L.S.)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE A  
ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(articoli 68-ter e 57-bis legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dott. Alberta Pianca Notaio in Vittorio Veneto, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato numero di serie 04 b1, scopi del certificato 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.5, vigente fino alle ore 12:22:15 del 25 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

(file firmato digitalmente dal Notaio Alberta Pianca).